



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere relatore

Antonino GRASSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21756 del registro di
segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione

CONTRO

- Pierfrancesco RUSSO, ivi generalizzato, elettivamente
domiciliato agli indirizzi digitali degli avv. Maria Antonietta
Russo (p.e.c.: mariaantoniettarusso@pec.ordineavvocatitorino.it) e
Francesco Gorla (p.e.c.: francescogorla@pec.ordineavvocatitorino.it)
del Foro di Torino, dai quali è rappresentato e difeso;

- Roberto GIRIBALDI, ivi generalizzato, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Luigi Piscitelli, del
Foro di Genova, in Genova, Corso Aurelio Saffi n. 7/2 da cui
è rappresentato e difeso insieme all'avv. Francesco Turrini
Dertenois del Foro di Genova;

- Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese - S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Carlo Magnaghi, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale dell'avv. Glauco Stagnaro (p.e.c.: glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, da cui è rappresentato e difeso;		
- Ivano MASSONE, ivi generalizzato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessio Barbieri del Foro di Genova, in Genova, Via XX Settembre n. 19/7;		
- Alberto BRIZIO, ivi generalizzato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessio Barbieri del Foro di Genova, in Genova, Via XX Settembre n. 19/7.		
- Visti tutti gli atti di causa.		
- Uditi nell'odierna udienza il relatore, cons. Alessandro Benigni, il rappresentante del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Gaetano Piazza, l'avv. Gorla in difesa dell'ing. Russo, l'avv. Turrini Dertenois in difesa del geom. Garibaldi, l'avv. Stagnaro in difesa della Società S.P.E.I. S.r.l., e l'avv. Alessandro Manenti, in sostituzione dell'avv. Barbieri, in difesa di Massone e Brizio.		
F A T T O		
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti convenute, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione l'ing. Pierfrancesco Russo, il geometra Roberto Giribaldi, la società in liquidazione ordinaria		
2		

	S.P.E.I. S.r.l., Ivano Massone e Alberto Brizio, chiedendone la	
	condanna al pagamento della somma complessiva di €	
	746.500,05, ripartita <i>pro quota</i> in diversa misura, a titolo di	
	colpa grave.	
	2. Le contestazioni riguardano l'avvenuta realizzazione	
	di un laghetto collinare, progettato per migliorare il servizio di	
	accumulo dell'acqua ad uso irriguo e resosi inutilizzabile per il	
	tipo di rivestimento scelto, risultato incompatibile con la	
	struttura rocciosa particolarmente affilata della superficie in cui	
	doveva essere artificialmente creato.	
	La Procura Regionale ha prodotto, al riguardo, gli atti	
	ammnistrativi prodromici e successivi alla costruzione del	
	laghetto medesimo e al finanziamento ministeriale che aveva	
	reso possibile la medesima, nonché gli atti processuali relativi al	
	giudizio di accertamento negativo di responsabilità intercorso tra	
	le società <i>Cogeca s.r.l. e Impresa dl costruzioni silvano & C. S.r.l.</i>	
	(autori delle opere) e il Comune di Pompeiana il quale aveva	
	esteso il contraddittorio all'ing. Russo chiamandolo in causa, ai	
	fini di essere risarcito di tutti i danni subiti in conseguenza dei	
	vizi e difetti riscontrati nell'opera pubblica.	
	3. I cinque convenuti hanno depositato le proprie	
	deduzioni difensive seguite dalle comparse di costituzione e	
	risposta.	
	4. L'ing. Russo, progettista dell'opera insieme all'ing.	
	Stefano Puppo e Direttore unico dei lavori, ha eccepito:	
	3	

	a) in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per la	
	mancata corrispondenza tra gli addebiti formulati	
	nell'invito a dedurre (laddove era stata ipotizzata, come	
	titolo di responsabilità la revoca del finanziamento	
	ministeriale) e quelli presenti nell'atto di citazione (dove	
	invece viene contestato il difetto funzionale dell'opera);	
	b) in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di citazione	
	per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito	
	di centoventi giorni dalla scadenza del termine per la	
	presentazione delle deduzioni, previsto dall'art. 67 c.g.c.;	
	c) in via preliminare, la prescrizione dell'azione erariale,	
	maturatasi il 15 febbraio 2014, cinque anni dopo il	
	deposito della relazione del Consulente tecnico d'ufficio	
	nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, o, al più	
	tardi, il 3 settembre 2017, cinque anni dopo la ricezione	
	del provvedimento di revoca dell'incarico di Direttore dei	
	lavori.	
	Nel merito, invece, ha eccepito:	
	d) il rigetto della domanda giudiziale per assenza	
	dell'elemento oggettivo del danno subito dal Comune di	
	Pompeiana già accertato nella somma complessiva di €	
	74.924,65 dal giudice ordinario con sentenza passata in	
	giudicato sullo stesso fatto storico;	
	e) il rigetto della domanda giudiziale per assenza	
	dell'elemento soggettivo della colpa grave anche, ma non	
	4	

	solo, alla luce dell'entrata in vigore della L. n. 1/2026;	
	f) il rigetto della domanda giudiziale per assenza di dolo,	
	trattandosi sicuramente di condotta attiva, a seguito	
	dell'applicazione dell'art. 21 D.L. n. 76/2020.	
	In via subordinata, ha invece chiesto che la propria	
	responsabilità sia limitata alla somma di € 24.983,42	
	corrispondente all'importo percepito per la contestata Direzione	
	dei lavori, con la riduzione legale del 30% del pregiudizio	
	accertato.	
	5. Il geom. Giribaldi, responsabile unico del relativo	
	procedimento amministrativo (da qui in avanti RUP) con obbligo	
	di vigilanza su tutte le fasi del medesimo, dopo essersi associato	
	alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall'ing. Russo,	
	ha sottolineato come non spettasse a lui ma ad altri soggetti	
	rilevare il difetto progettuale costituito dalla mancata adozione	
	della tecnica del "calcestruzzo a spruzzo" per preparare il fondo	
	del lago; ciò tanto più se si tiene presente il cumulo delle	
	numerose funzioni direzionali comunali cui era stato preposto	
	(responsabile del servizio di economato e degli uffici anagrafici,	
	elettorali, urbanistico – edilizi, di ragioneria e di contenzioso),	
	con la conseguente impossibilità oggettiva di approfondire e	
	verificare ogni profilo relativo alla progettazione ed esecuzione	
	dell'appalto e che, non a caso, aveva reso necessario il	
	conferimento di due incarichi esterni; né poteva essergli	
	imputato il pagamento della prima rata dei lavori eseguiti	
	5	

	essendo pervenutagli la richiesta certificata per il medesimo il 12	
	aprile 2006, laddove la prima comunicazione con cui si	
	segnalava il problema dell'impermeabilizzazione, pur redatta in	
	tale data, era stata ricevuta solo il 5 maggio successivo, come si	
	può agevolmente appurare leggendo il timbro di protocollo	
	impresso sul documento.	
	A prescindere da ciò manca comunque, ogni prova di	
	avvenuta violazione manifesta di norme giuridiche, di	
	travisamento dei fatti o di errori procedurali, come oggi	
	richiesto dalla L. n. 1/2026.	
	In via subordinata, ha invece chiesto che la propria	
	responsabilità sia limitata al 10% della somma di € 74.924 65,	
	già accertata definitivamente dal giudice ordinario come	
	quantificazione corretta del danno subito dallo stesso fatto	
	storico per cui oggi si procede, attenendosi alla ripartizione	
	definitiva della medesima fatta dal Consulente tecnico d'ufficio	
	nella seconda relazione depositata in corso di giudizio, con il	
	riconoscimento del concorso dell'amministrazione danneggiata	
	nella produzione del danno medesimo ai fini della	
	quantificazione del danno, da ridursi nel limite del 30% della	
	somma accertata e comunque non superiore al doppio della	
	retribuzione lorda conseguita.	
	6. La Società per la Promozione dello Sviluppo	
	Economico dell'Imperiese (da qui in avanti, S.P.E.I. S.r.l.), dopo	
	essersi associata all'eccezione preliminare di prescrizione	
	6	

dell'azione sollevata dall'ing. Russo e dal Geom. Giribaldi, ha sottolineato anch'essa come non spettasse a lei rilevare il difetto progettuale sopra descritto essendo stata tale fase gestita in piena autonomia dal Comune di Pompeiana; pertanto, il danno erariale era sorto a prescindere dal proprio operato, avendo dovendo necessariamente rimettersi e conformarsi alle determinazioni via via assunte dal RUP e dal Direttore dei lavori e ai certificati di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori medesimi.

In via subordinata, si è associata alle eccezioni di Russo e Giribaldi relative alla limitazione della propria responsabilità nell'ambito della quantificazione definitiva del danno già definitivamente accertata (€ 74.924, 65), con il riconoscimento del concorso dell'amministrazione nella produzione del danno medesimo ai fini della quantificazione del danno, ulteriormente eccependo i vantaggi comunque ottenuti dal Comune con la realizzazione dell'opera e la riduzione del danno nel limite del 30% della somma accertata, calcolata al netto degli importi comunque introitati dall'Erario a titolo di imposte e di oneri previdenziali, con riferimento ai compensi percepiti dai professionisti incaricati dal Comune.

7. Ivano Massone e Alberto Brizio, dipendenti dell'Ispettorato agrario della Regione Liguria, dopo essersi associati all'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione sollevata dall'ing. Russo, dal Geom. Giribaldi e da S.P.E.I S.r.l.,

	hanno affermato la loro estraneità all'intera vicenda essendosi	
	limitati a esprimere un parere tecnico sullo stato di avanzamento	
	dei lavori, ai fini dell'erogazione delle varie rate di contributo, e	
	sulla compatibilità di eventuali varianti con gli obiettivi agricoli	
	dell'intervento, senza incidere sulle scelte tecniche di esclusiva	
	competenza dell'ente finanziato.	
	Risulta pacificamente dagli atti processuali la	
	circostanza dell'effettiva realizzazione dell'opera pubblica e della	
	sua astratta idoneità a perseguire le finalità agricole del	
	contributo, unici presupposti valutabili dai medesimi.	
	A riprova della loro estraneità né il Consulente tecnico	
	d'ufficio, né il Comune di Pompeiana nell'esposto inviato alla	
	Procura contabile hanno adombrato alcuna responsabilità	
	dell'Ispettorato agrario.	
	In via subordinata, si sono associati alle eccezioni di	
	Giribaldi e di S.P.E.I. S.r.l relative al riconoscimento del	
	concorso dell'amministrazione nella produzione del danno	
	medesimo ai fini della quantificazione del danno, ai vantaggi	
	comunque ottenuti dal Comune con la realizzazione dell'opera e	
	al massimo esercizio del potere riduttivo nel limite del 30% della	
	somma accertata e, comunque, non superiore al doppio della	
	retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta	
	lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente	
	o successivo.	
	8. In sede di discussione orale, le parti processuali	
	8	

hanno confermato le conclusioni presenti nei rispettivi atti processuali.

DIRITTO

1. Il principio c.d. della “ragione più liquida”, applicabile anche alle questioni di rito secondo il più autorevole indirizzo nomofilattico (Cass. Sez. un. 29 agosto 2025, n. 24172), consente di esaminare l’eccezione preliminare di merito, sollevata da tutti i convenuti e ritenuta fondata, con l’assorbimento di quelle pregiudiziali.

2. Ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono una breve ricostruzione della vicenda.

3. Con deliberazione di giunta 6 aprile 2000, n. 16, il Comune di Pompeiana ha deciso di realizzare, in località S. Bernardo, un laghetto collinare per accumulo di acqua irrigua al fine di sostenere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare provinciale.

La realizzazione dell’opera era condizionata all’ottenimento di un finanziamento ministeriale, erogato il 25 maggio 2001.

Il 25 giugno 2001, è stata costituita la *Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese S.p.A*, successivamente trasformata in Società a responsabilità limitata con la modificazione dell’atto costitutivo intervenuta il 29 aprile 2010 (in seguito *S.P.E.I. S.r.l.*), avente come oggetto sociale la realizzazione ed organizzazione di infrastrutture di

	interesse generale con il compito di interfacciarsi tra il Comune	
	e il Ministero per la concreta corresponsione delle singole rate di	
	finanziamento, nonché di vigilare e monitorare lo stato di	
	avanzamento dell'opera proponendo eventuali iniziative	
	correttive.	
	Con deliberazione di giunta 10 dicembre 2001, n. 68,	
	seguita dal relativo contratto, è stato conferito l'incarico di	
	progettazione del laghetto agli ingegneri Stefano Puppo e	
	Pierfrancesco Russo. A seguito dell'approvazione del progetto	
	esecutivo e della gara di appalto, è stato stipulato il contratto tra	
	l'Ente e l'impresa aggiudicataria, <i>CO.GE.CA. S.r.l.</i>	
	Il 26 aprile 2006, l'ing. Russo, nel frattempo nominato	
	direttore unico dei lavori, ha informato il RUP della	
	soppravvenienza, a seguito della frattura delle rocce necessaria	
	per la realizzazione del laghetto, di emergenti sfaccettature	
	particolarmente appuntite e taglienti che avrebbero potuto	
	compromettere la resistenza nel tempo	
	dell'impermeabilizzazione proponendo, come soluzione operativa	
	accettata dal RUP, l'adozione di una geomembrana decisamente	
	più spessa del 400% (da 0,4 a 2 mm) rispetto a quella	
	originariamente prevista. La proposta di variante era accettata	
	dal RUP, non comportando la necessità di ingenti spese che il	
	Comune non sarebbe stato in grado di affrontare.	
	I lavori sono terminati il 23 gennaio 2007 e sono state	
	disposte le operazioni di riempimento del laghetto, al fine di	
	10	

procedere al collaudo dell'opera. Già il 27 marzo 2007, però, è stata constatata una perdita, cui ne seguirono molte altre, malgrado intervenute riparazioni e nuovo riempimento dell'invaso.

Poiché, a questo punto, il Comune non aveva rilasciato il certificato di regolare esecuzione dell'opera più volte richiesto, *CO.GE.CA. S.r.l.* ha instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Imperia (cui seguì poi il giudizio di merito) conclusosi il 15 febbraio 2009 con il deposito di una prima relazione da parte del CTU nominato dal giudice.

Nella medesima è stato chiarito che l'accaduto era dipeso da un errore iniziale di programmazione in cui non si era tenuto conto del fatto che si sarebbe andati a lavorare su una superficie stratificata, irregolare e punzonante, coperta da una semplice geomembrana, con una ulteriore responsabilità del direttore dei lavori il quale, resosi necessariamente conto dello stato dei luoghi a seguito delle operazioni di scavo, sarebbe dovuto ricorrere alla tecnica del calcestruzzo spruzzato al fine di predisporre un adeguato sottofondo di posa, senza limitarsi all'acquisto di una nuova geomembrana assai più spessa di quella precedente.

A seguito di ciò il Comune, il 5 novembre 2009, ha chiamato in causa, nel giudizio di merito, gli ingegneri Puppo e Russo, quest'ultimo nella duplice qualità di progettista e

direttore dei lavori.

Il 21 dicembre 2011, l'ing. Gianni Biolo, su incarico di *SPEI S.r.l.*, ha effettuato un sopralluogo sul laghetto comunale trovandolo in stato di abbandono e pericoloso per l'altrui incolumità, con la nuova geomembrana strappata in più punti e la necessità di rifare completamente l'opera; dopo la lettura della relazione peritale e non avendo ricevuto dal Comune di Pompeiana le spiegazioni richieste, la Società, il 6 giugno 2012, ha depositato denuncia cautelativa contro anonimi presso la Procura della Repubblica di Sanremo. Successivamente al deposito di tale denuncia, il Comune, il 16 agosto 2012, ha revocato l'incarico di direttore dei lavori al Russo, con conseguente recesso unilaterale dal contratto attuativo, per le numerose e ripetute inadempienze riscontrate nell'assolvimento dell'incarico.

Con sentenza 22 dicembre 2014, n. 437 (non impugnata) il Tribunale di Imperia, tra le altre statuizioni, ha condannato l'ing. Puppo alla corresponsione, in favore dell'Ente locale che lo aveva chiamato in giudizio, della somma di € 41.208,56 oltre accessori, dichiarando il difetto di giurisdizione nei confronti del Russo, in favore della giurisdizione della Corte dei conti.

Il 2 febbraio 2016, constatato lo stato di permanente inerzia del Comune che non assumeva nessuna iniziativa per il ripristino del laghetto collinare, *S.P.E.I. S.r.l* ha avviato la procedura di revoca dal finanziamento, che si sarebbe

	perfezionata con il decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 10;	
	nel frattempo, l'ente locale, solo il 30 dicembre 2016, ha	
	informato la Procura regionale della Corte dei conti di quanto fin	
	a quel momento accaduto.	
	Infine, il Comune di Pompeiana ha impugnato il decreto	
	ministeriale ma il ricorso è stato rigettato sia in primo che in	
	secondo grado (quest'ultimo con la sentenza 12 aprile 2024, n.	
	3345).	
	Attualmente il laghetto collinare, protagonista dell'intera	
	vicenda, versa in uno stato di totale abbandono.	
	4. Tutti i convenuti hanno eccepito, sin dalle	
	deduzioni difensive la prescrizione dell'azione erariale, poichè le	
	cause del danno erano conosciute sin dal 15 aprile 2009, data	
	del deposito della prima consulenza tecnica d'ufficio in sede	
	preventiva, mentre il primo atto di costituzione in mora è stato	
	emesso dopo oltre dieci anni il 20 settembre 2019.	
	La tempestività della domanda giudiziale è stata	
	affermata nell'atto di citazione sulla base della ritenuta	
	permanenza del danno pubblico e sull'avvenuta conoscenza del	
	medesimo, da parte della Procura contabile solo dal 30	
	settembre 2016; in via subordinata, l'organo requirente ha	
	rilevato che, seppure limitatamente alla posizione dell'ing.	
	Russo, la prescrizione sarebbe stata interrotta il 5 novembre	
	2009, data di notifica della chiamata in causa da parte del	
	Comune nel giudizio in corso contro l'impresa appaltatrice per	
	13	

l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori, per poi decorrere nuovamente il 22 dicembre 2014, data di deposito della sentenza civile, con la conseguente tempestività del primo atto di costituzione in mora, disposto il 20 settembre 2019.

Con particolare riferimento al primo aspetto, ribadito anche in udienza, è stato sostenuto che nella specie si discute di *un'opera pubblica incompiuta, mai collaudata, mai utilizzata ma che rimane utilizzabile e fruibile nel futuro, una volta eseguiti e ultimati i necessari lavori di recupero e di ripristino. Solo con l'ultimazione dei lavori si produce l'evento dannoso che integra appieno i caratteri della concretezza e dell'attualità e decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto, non prima rilevando che non sussiste la irrimediabile certezza che il bene non è più recuperabile, ed infatti il bene è inutilizzato oggi, ma utilizzabile domani; al contrario, tutta la vicenda mostra la fortissima e continua volontà dell'Amministrazione comunale di recuperare e "salvare" l'opera, non certo di abbandonarla.*

4.1 La prospettazione non può essere condivisa né in diritto né in fatto.

4.2 Sostenere, infatti, che il termine di prescrizione decorra da un eventuale collaudo positivo che potrebbe intervenire (e non è infrequente) anche a distanza di anni, ovvero che debba verificarsi il presupposto della totale inutilizzabilità dell'opera completata, necessariamente riconosciuta

	dall'amministrazione interessata, come nel caso in questione in	
	cui il Comune di Pompeiana ancora il 1°marzo 2019 aveva	
	ribadito la volontà di completare l'opera - rimasta però	
	concretamente abbandonata ormai da diciannove anni - vulnera	
	la <i>ratio iuris</i> dell'istituto della prescrizione, individuabile sia nel	
	disfavore dell'ordinamento nei confronti dei soggetti che non	
	esercitino tempestivamente i propri diritti sia nel principio di	
	certezza dei rapporti giuridici.	
	Più volte, infatti, il Comune di Pompeiana ha riconosciuto	
	l'ultimazione dei lavori. In particolare,	
	a) nella nota 16 febbraio 2011, n. 425, inviata a <i>SPEI S.r.l.</i> il	
	Comune di Pompeiana sottoscrive che <i>il lavoro in oggetto è</i>	
	<i>stato completato e l'opera non è stata realizzata a regola</i>	
	<i>d'arte per cui l'Amministrazione Comunale ha intentato un</i>	
	<i>procedimento per ravvisare le responsabilità. È in corso e</i>	
	<i>sta per essere ultimato il collaudo dell'opera;</i>	
	b) nelle premesse del provvedimento di revoca del	
	conferimento dell'incarico di Direttore dei lavori in capo	
	all'Ing. Russo del 16 agosto 2012, si legge che <i>i lavori sono</i>	
	<i>terminati in data 23.1.2007 e immediatamente dopo la</i>	
	<i>predetta data sono iniziate le operazioni di riempimento del</i>	
	<i>laghetto per procedere al collaudo finale dell'impianto,</i>	
	contestandogli, tra i vari addebiti, la mancata redazione	
	<i>della documentazione relativa alla chiusura dei lavori;</i>	
	c) nell'esposto inviato alla Procura regionale il 30 dicembre	
	15	

	2016, si afferma che i lavori <i>finivano il 23.01.2007</i> e tale	
	circostanza è confermata nella sentenza del Tribunale di	
	Imperia n, 437/2014 passata in giudicato, la quale accerta	
	che non si tratti di opera incompleta ma di opera viziata;	
	d) nella denuncia penale contro anonimi depositata il 6	
	giugno 2012 presso la Procura della Repubblica di	
	Sanremo, S.P.E.I. S.r.l. ha precisato che <i>a seguito delle</i>	
	<i>contestazioni formulate a mezzo raccomandata, il Comune</i>	
	<i>di Pompeiana ha ... sostenuto di aver garantito il termine</i>	
	<i>dei lavori nei tempi previsti dalla legge, senza peraltro nulla</i>	
	<i>chiarire in ordine all'abbandono del sito.</i>	
	Inoltre, il Consulente tecnico d'ufficio (prof. ing. Vincenzo	
	D'Agostino), nella sua perizia finale del 28 febbraio 2014,	
	depositata durante il giudizio di merito ha sottolineato che <i>i</i>	
	<i>difetti evidenziati in sede di ATP ed i vizi occulti ora emersi</i>	
	<i>pregiudicano in modo non solo apprezzabile ma totale, il</i>	
	<i>godimento del bene nella sua globalità, e ne annullano la</i>	
	<i>normale utilizzazione in relazione alla sua funzione</i>	
	<i>economica e pratica.</i>	
	Non si può quindi parlare di un'opera incompleta o	
	recuperabile, bensì di un manufatto realizzato e poi lasciato in	
	totale stato di abbandono, in attesa della conclusione di un	
	contenzioso durato cinque anni a seguito del quale il Comune ha	
	continuato a rimanere del tutto inerte e indeterminato, come ha	
	rilevato il Consiglio di Stato nella sentenza con cui ha respinto	
	16	

la domanda di annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento.

Si può quindi ritenere accertato che i lavori furono ultimati il 23 gennaio 2007 e che il termine di prescrizione debba decorrere, per tutti i convenuti, dalla data del 15 febbraio 2009 con una interruzione, intervenuta il 5 novembre dello stesso anno, a causa della chiamata in giudizio del Russo il cui effetto deve ritenersi esteso anche nei confronti degli altri convenuti ai sensi dell'art. 1310 c.c.

4.3 Non ha pregio l'argomentazione della Procura erariale relativa all'efficacia permanente, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, della costituzione in mora contenuta nell'atto di citazione, poiché va fatta applicazione della regola speciale introdotta dall'art. 59 L. 18 giugno 2009, n. 69 (vigente nel 2014), riprodotta nell'art. 17 c.g.c., che subordina, in caso di sentenza definitiva accertativa della giurisdizione del giudice contabile, la permanenza degli effetti processuali e sostanziali della domanda alla riassunzione del giudizio avanti al medesimo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.

Poiché il giudizio non è stato riassunto, l'efficacia interruttiva della prescrizione propria della chiamata in giudizio dell'ing. Russo nel giudice civile è solo istantanea, poiché produce il decorso di un nuovo termine quinquennale decorrente dal 6 novembre 2009, con perfezionamento dell'intervenuta

prescrizione, estesa a tutti i convenuti che l'hanno tempestivamente eccepita, il 7 novembre 2014.

4.4 La decorrenza di un diverso termine di prescrizione decorrente dall'autonoma conoscibilità del danno erariale da parte della Procura contabile è una tesi più volte affrontata ma che ha trovato smentite presso la giurisprudenza di appello (cfr., in particolare, C.d.C. Sez. III 12 maggio 2023, n. 218, in riforma della sentenza n. 86/2020 di questa Sezione giurisdizionale che aveva accolto analoga argomentazione) la quale ritiene che *assoggettare la richiesta risarcitoria del danno erariale alla conoscenza effettiva del fatto dannoso da parte della Procura regionale si risolverebbe in una irragionevole ed ingiustificata posizione di vantaggio della parte pubblica, a danno di quella privata con l'irragionevole conseguenza di dilatare sine die il momento dell'esordio della prescrizione dell'azione risarcitoria.*

Pertanto, anche quest'ultima prospettazione, ancorché suggestiva, non può essere accolta.

5. Ne consegue l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'azione erariale siccome maturata il 7 novembre 2014.

6. Rimangono assorbite tutte le altre questioni.

7. La definizione del giudizio con l'accoglimento di un'eccezione preliminare costituisce giusto motivo, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. per la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,
definitivamente pronunciando, rigetta la domanda per
intervenuta prescrizione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Alessandro Benigni)

(Piero Carlo Floreani)

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 11 maggio 2026

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(F.to digitalmente)